Comune di Pisa

3° Commissione Consiliare Permanente

Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, commercio e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.

Estratto del verbale della seduta del giorno Venerdì 2 Luglio convocata in data 30 Giugno 2021 dal Presidente della Commissione nelle forme previste dal vigente regolamento del consiglio comunale.

Inizia a presiedere l'adunanza la Presidente PUNZO Maria.

Sono presenti i consiglieri:

Presente	Assente	
	X	AMORE Gabriele
X		CAMMELLINI Annalisa
X		GAMBINI Giulia
X		MANCINI Virginia
X		PASQUALINO Giovanni
X		PUNZO Maria
X		PICCHI Olivia
	X	VERONESE Antonio

gli uditori:

Presente	Assente	
	X	CONTIERO Simone
	X	OLIVERI Federico

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il signor Stefano Stefanini.

La seduta, in osservanza al regolamento del consiglio comunale, viene registrata e tale registrazione è parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Sono presenti all'inizio della seduta: l'Assessore Raffaele Latrofa.

Accertato il numero legale la Presidente Punzo alle **ore 09:03 da inizio ai lavori** della commissione.

La Presidente passa al punto n.1 dell'OdG e precisamente "Comunicazioni";

..... omissis...

1. La Presidente passa al punto n.1 dell'OdG e precisamente: Proseguo confronto e analisi sul "Nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale", espressione di parere sui singoli emendamenti e sul documento così come emendato

Comune di Pisa

3° Commissione Consiliare Permanente

Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, commercio e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.

..... omissis...

Articolo 1, comma 1

La Commissione propone all'unanimità il seguente emendamento all'art. 1, comma 1 "*Il Comune di Pisa si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino".*

Testo modificato	**Testo emendamento**
Art.1 Oggetto e scopo Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dal Capo III e Capo IV della Legge Regionale Toscana 27 febbraio 2015, n. 21 e dall'articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e nel caso di impianti di rilevanza economica potrà essere valutato il ricorso al vigente decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. 1. Ogni persona ha il diritto di esercitare l'attività motoria, l'esercizio fisico e lo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della persona. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell'ambito del sistema educativo e culturale e della vita sociale in generale. 2. Tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l'opportunità, secondo precise regole, di praticare l'attività sportiva in funzione della ricerca di un continuo miglioramento dal punto di vista agonistico o di una migliore qualità della vita. 3. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e anche di quella ricreativa. 4. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. 5. Il presente regolamento si applica agli impianti sportivi del Comune di Pisa indicati nell'articolo 2. Non è soggetto alla disciplina del presente regolamento lo stadio comunale "Arena Garibaldi- Romeo Anconetani".	**Art.1 Oggetto e scopo** Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dal Capo III e Capo IV della Legge Regionale Toscana 27 febbraio 2015, n. 21 e dall'articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e nel caso di impianti di rilevanza economica potrà essere valutato il ricorso al vigente decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. ***1. Il Comune di Pisa si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino.*** 2. Ogni persona ha il diritto di esercitare l'attività motoria, l'esercizio fisico e lo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della persona. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell'ambito del sistema educativo e culturale e della vita sociale in generale. 3. Tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l'opportunità, secondo precise regole, di praticare l'attività sportiva in funzione della ricerca di un continuo miglioramento dal punto di vista agonistico o di una migliore qualità della vita. 4. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e anche di quella ricreativa. 5. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. 6. Il presente regolamento si applica agli impianti sportivi del Comune di Pisa indicati nell'articolo 2. Non è soggetto alla disciplina del presente regolamento lo stadio comunale "Arena Garibaldi- Romeo Anconetani".

..... omissis...

Comune di Pisa

3° Commissione Consiliare Permanente

Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, commercio e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.

Emendamento N° 1 AULETTA

Articolo 1, comma 1 e 2

Il consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune) chiede di sostituire i commi 1 e 2 con la seguente *dicitura* *1.Il comune riconosce all'attività sportiva e motoria una funzione educativa, formativa e sociale ed un suo fondamentale contributo al benessere psicofisico delle persone; intende promuovere l'attività sportiva e motoria anche al fine di prevenire situazioni di disagio sociale e per il miglioramento e della prevenzione della salute dei cittadini*

2 . Il Comune di Pisa riconosce la funzione sociale della sport e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini e le cittadine la pratica delle attività motorie e sportive, quale strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute, per affermare i valori di dignità umana, pacifica convivenza e solidarietà tra le persone e i popoli riconoscendo lo sport come espressione di diritto di cittadinanza e come risorse per l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità presenti sul territorio

Testo modificato	**Testo emendamento**
Art.1 Oggetto e scopo Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dal Capo III e Capo IV della Legge Regionale Toscana 27 febbraio 2015, n. 21 e dall'articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e nel caso di impianti di rilevanza economica potrà essere valutato il ricorso al vigente decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. 1. Il Comune di Pisa si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino. 2. Ogni persona ha il diritto di esercitare l'attività motoria, l'esercizio fisico e lo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della persona. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell'ambito del sistema educativo e culturale e della vita sociale in generale. 3. Tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l'opportunità, secondo precise regole, di praticare l'attività sportiva in funzione della ricerca di un continuo miglioramento dal punto di vista agonistico o di una migliore qualità della vita. 4. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e anche di quella ricreativa.	**Art.1 Oggetto e scopo** Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dal Capo III e Capo IV della Legge Regionale Toscana 27 febbraio 2015, n. 21 e dall'articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e nel caso di impianti di rilevanza economica potrà essere valutato il ricorso al vigente decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. ***1.Il comune riconosce all'attività sportiva e motoria una funzione educativa, formativa e sociale ed un suo fondamentale contributo al benessere psicofisico delle persone; intende promuovere l'attività sportiva e motoria anche al fine di prevenire situazioni di disagio sociale e per il miglioramento e della prevenzione della salute dei cittadini*** ***2 . Il Comune di Pisa riconosce la funzione sociale della sport e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini e le cittadine la pratica delle attività motorie e sportive, quale strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute, per affermare i valori di dignità umana, pacifica convivenza e solidarietà tra le persone e i popoli riconoscendo lo sport come espressione di diritto di cittadinanza e come risorse per l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità presenti sul territorio***

5. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. 6. Il presente regolamento si applica agli impianti sportivi del Comune di Pisa indicati nell'articolo 2. Non è soggetto alla disciplina del presente regolamento lo stadio comunale "Arena Garibaldi- Romeo Anconetani".	3. Tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l'opportunità, secondo precise regole, di praticare l'attività sportiva in funzione della ricerca di un continuo miglioramento dal punto di vista agonistico o di una migliore qualità della vita. 4. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e anche di quella ricreativa. 5. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. 6. Il presente regolamento si applica agli impianti sportivi del Comune di Pisa indicati nell'articolo 2. Non è soggetto alla disciplina del presente regolamento lo stadio comunale "Arena Garibaldi- Romeo Anconetani".

La Presidente Punzo pone in votazione l'emendamento N° 1 presentato dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune)

votazione:

Presenti:	06	
Votanti:	06	
Favorevoli:	01	Picchi
Contrari:	5	Cammellini, Gambini, Mancini, Pasqualino, Punzo
Astenuti:	=	
Note:		

A seguito della precedente operazione di voto la 3ª Commissione Consiliare Permanente esprime **PARERE CONTRARIO** alla sostituzione dei commi 1 e 2 dell'Art. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art.22, nono comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

…Omissis …

Art. 5 comma e), k)

La Commissione propone all'unanimità il seguente emendamento all'art. 5, al comma e) aggiungere…. *delle discipline sportive caratterizzanti l'impianto,….* e inserire il comma k) *Tenga conto nella valutazione delle offerte degli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica*

Comune di Pisa

3° Commissione Consiliare Permanente

Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, commercio e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.

Testo modificato	Testo modificato
Art .5 Impianti gestiti in forma indiretta	**Art .5 Impianti gestiti in forma indiretta**
1. Relativamente agli impianti che il Comune non intende gestire direttamente il Comune procede all'affidamento in concessione, secondo quanto disposto al comma 1 dell'art. 14 della Legge Regionale Toscana 27 febbraio 2015, n. 21, e nel caso di impianti di rilevanza economica potrà essere valutato il ricorso al vigente decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il Comune intende affidare in concessione gli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri: a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati; b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti; c) affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare; d) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione; e) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto; f) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende porre a base di gara; g) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani; h) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti; i) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi; j) Le società sportive che all'interno del Comune di Pisa hanno già gestito in precedenza, senza alcun	1. Relativamente agli impianti che il Comune non intende gestire direttamente il Comune procede all'affidamento in concessione, secondo quanto disposto al comma 1 dell'art. 14 della Legge Regionale Toscana 27 febbraio 2015, n. 21, e nel caso di impianti di rilevanza economica potrà essere valutato il ricorso al vigente decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il Comune intende affidare in concessione gli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri: a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati; b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti; c) affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare; d) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione; e) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore ***delle discipline sportive caratterizzanti l'impianto***, dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto; f) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende porre a base di gara; g) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani; h) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti; i) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi; j) Le società sportive che all'interno del Comune di Pisa hanno già gestito in precedenza, senza alcun contenzioso con l'Ente concedente, impianti sportivi comunali possono avere una premialità nei criteri di

contenzioso con l'Ente concedente, impianti sportivi comunali possono avere una premialità nei criteri di valutazione nelle gare per l'affidamento in concessione degli impianti comunali. 3. I soggetti di cui all' art. 14 comma 1 della Legge regionale 21/2015 possono essere affidatari al massimo di tre impianti sportivi di proprietà comunale tra quelli indicati all'articolo 2 del presente regolamento.	valutazione nelle gare per l'affidamento in concessione degli impianti comunali. ***k) Tenga conto nella valutazione delle offerte degli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica*** 3. I soggetti di cui all' art. 14 comma 1 della Legge regionale 21/2015 possono essere affidatari al massimo di tre impianti sportivi di proprietà comunale tra quelli indicati all'articolo 2 del presente regolamento.

….. Omissis ….

Art. 9 Durata della concessione

La Commissione propone all'unanimità il seguente emendamento all'art. 9 di sostituire *"periodo di 30 anni ..*" con "*..periodo di 40 anni …*"

Testo modificato	**Testo emendamento**
Art.9 Durata della concessione La concessione, nella generalità dei casi, potrà avere la durata compresa da 5 anni a 20 anni, salvo condizioni particolari legate alla gestione o allo stato manutentivo dell'impianto, con decorrenza del termine iniziale a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione tra le parti. La durata può essere commisurata al costo degli investimenti posti a carico del concessionario che si impegni con investimenti volti al recupero degli immobili. In ogni caso, qualora la durata della concessione superi i 20 anni non potrà comunque superare il periodo di 30 anni, fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento per il patrimonio. Nel caso di durata superiore ai 20 anni, la concessione equivale ad atto di disposizione permanente ed è di competenza del Consiglio Comunale.	**Art.9 Durata della concessione** La concessione, nella generalità dei casi, potrà avere la durata compresa da 5 anni a 20 anni, salvo condizioni particolari legate alla gestione o allo stato manutentivo dell'impianto, con decorrenza del termine iniziale a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione tra le parti. La durata può essere commisurata al costo degli investimenti posti a carico del concessionario che si impegni con investimenti volti al recupero degli immobili. In ogni caso, qualora la durata della concessione superi i 20 anni non potrà comunque superare il periodo di ***40*** anni, fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento per il patrimonio. Nel caso di durata superiore ai 20 anni, la concessione equivale ad atto di disposizione permanente ed è di competenza del Consiglio Comunale.

…..Omissis ….

Art. 12 Manutenzioni

La Commissione propone all'unanimità il seguente emendamento all'art 12, comma 1, dopo le parole " .. *contratto di concessione"* aggiungere la frase " *salvo quanto previsto al successivo comma 2"*

Comune di Pisa

3° Commissione Consiliare Permanente

Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, commercio e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.

Testo modificato	**Testo emendamento**
1 Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni, degli impianti di illuminazione sono a carico del concessionario come previsto dal contratto di concessione, 2 Sono a carico della Amministrazione Comunale le spese di ristrutturazione e riqualificazione di carattere straordinario od urgente degli impianti non affidati in concessione, compresi gli interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell'impianto, , purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto concessionario.	1 Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni, degli impianti di illuminazione sono a carico del concessionario come previsto dal contratto di concessione, ***salvo quanto previsto al successivo comma 2.*** 2 Sono a carico della Amministrazione Comunale le spese di ristrutturazione e riqualificazione di carattere straordinario od urgente degli impianti non affidati in concessione, compresi gli interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto concessionario.

…Omissis…

Art. 16 Rinnovo

La Commissione propone all'unanimità il seguente emendamento all'art 16, comma 3, di inserire un nuovo comma dopo il comma 2, *" Il concessionario, qualora interessato al rinnovo, dovrà farne pervenire richiesta almeno 120 giorni prima della data di scadenza della concessione all'Ufficio Sport."*

Comune di Pisa

3° Commissione Consiliare Permanente

Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, commercio e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.

Testo modificato	**Testo emendamento**
Art.16 Rinnovi 1. Le concessioni non si rinnovano tacitamente. Le concessioni possono essere rinnovate solo una volta, fino al massimo dello stesso termine di durata originariamente stabilito in favore del soggetto concessionario, previa determinazione del canone e verifica dell'adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, nonché l'effettuazione delle opere di manutenzione previste. Il rinnovo deve comunque essere formalizzato con un nuovo atto di concessione. 2. La concessione non potrà essere rinnovata qualora tutte o parte delle condizioni previste nella precedente concessione non siano state integralmente rispettate. A tal fine potranno essere espletati idonei controlli da parte degli uffici competenti in ogni momento durante il periodo contrattuale. 3. In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà produrre idonea ed articolata relazione scritta in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare gli specifici impegni assunti per il finanziamento degli oneri di gestione per gli ulteriori investimenti eventualmente previsti. 4. Resta salva la possibilità del concessionario uscente di partecipare all'avviso pubblico per la nuova assegnazione dell'impianto, a meno che non risulti inadempiente nei confronti del Comune.	**Art.16 Rinnovi** 1. Le concessioni non si rinnovano tacitamente. Le concessioni possono essere rinnovate solo una volta, fino al massimo dello stesso termine di durata originariamente stabilito in favore del soggetto concessionario, previa determinazione del canone e verifica dell'adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, nonché l'effettuazione delle opere di manutenzione previste. Il rinnovo deve comunque essere formalizzato con un nuovo atto di concessione. 2. La concessione non potrà essere rinnovata qualora tutte o parte delle condizioni previste nella precedente concessione non siano state integralmente rispettate. A tal fine potranno essere espletati idonei controlli da parte degli uffici competenti in ogni momento durante il periodo contrattuale. 3. ***Il concessionario, qualora interessato al rinnovo, dovrà farne pervenire richiesta almeno 120 giorni prima della data di scadenza della concessione all'Ufficio Sport.*** 4. In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà produrre idonea ed articolata relazione scritta in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare gli specifici impegni assunti per il finanziamento degli oneri di gestione per gli ulteriori investimenti eventualmente previsti. 5. Resta salva la possibilità del concessionario uscente di partecipare all'avviso pubblico per la nuova assegnazione dell'impianto, a meno che non risulti inadempiente nei confronti del Comune.

…Omissis…

Art.25 Consulta Comunale dello Sport

La Commissione propone all'unanimità il seguente emendamento all'art. 25, aggiungere al comma 2 tra i componenti della Consulta Comunale dello Sport "…*Un consigliere di maggioranza e uno di minoranza eletti all'interno della Commissione competente. Le nomine devono garantire sempre dualità della rappresentanza" e Sostituire al comma 3, lettera c ".. La consulta si riunisce di norma ..." con "..La*

Consulta si riunisce almeno..” e aggiungere dopo la frase “ …di almeno 10 associazioni sportive..” la frase “.. entro 20 giorni dall’avanzamento della richiesta”;

Comune di Pisa

3° Commissione Consiliare Permanente

Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, commercio e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.

Testo modificato	**Testo emendamento**
Art.25 Consulta Comunale dello Sport **Art.25 Consulta Comunale dello Sport** 1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo consultivo e di confronto fra l'Amministrazione Comunale e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità: a) favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva a favore di tutte le fasce di età ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali allo scopo di favorirne l'integrazione sociale; b) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo; c) favorire il rapporto tra associazioni e enti sportivi, il mondo della scuola, CONI e il Comune di Pisa per la condivisione delle problematiche legate al mondo sportivo comunale; d) avanzare proposte al Comune, ai fini di un'efficace programmazione di iniziative e progetti e della più ampia promozione dell'attività sportiva. 2. Sono componenti della Consulta Comunale dello Sport: a) Il Sindaco, che la presiede, il quale può delegare un altro Assessore; b) Assessore allo Sport; c) Assessore all'impiantistica sportiva; d) Un rappresentante del CONI provinciale; e) Un rappresentante per ogni Associazione o Società Sportiva Dilettantistica con sede nel Comune di Pisa ed iscritta regolarmente nel Registro Nazionale tenuto dal CONI; f) In base agli argomenti trattati o su richiesta dei componenti, alla consulta potranno essere invitati rappresentanti delle scuole comunali, dell'Università di Pisa, della Provincia di Pisa o dei comuni limitrofi. 3. La durata della Consulta cittadina è quella prevista per la consiliatura comunale. a) tutti i componenti della Consulta hanno diritto di parola e di voto; b) l'incarico di componente della Consulta è gratuito e volontario e non dà diritto a rimborsi o compensi comunque denominati; c) La consulta si riunisce di norma due volte l'anno su	**Art.25 Consulta Comunale dello Sport** **Art.25 Consulta Comunale dello Sport** 1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo consultivo e di confronto fra l'Amministrazione Comunale e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità: a) favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva a favore di tutte le fasce di età ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali allo scopo di favorirne l'integrazione sociale; b) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo; c) favorire il rapporto tra associazioni e enti sportivi, il mondo della scuola, CONI e il Comune di Pisa per la condivisione delle problematiche legate al mondo sportivo comunale; d) avanzare proposte al Comune, ai fini di un'efficace programmazione di iniziative e progetti e della più ampia promozione dell'attività sportiva. 2. Sono componenti della Consulta Comunale dello Sport: a) Il Sindaco, che la presiede, il quale può delegare un altro Assessore; b) Assessore allo Sport; c) Assessore all'impiantistica sportiva; d) ***Un consigliere di maggioranza e uno di minoranza eletti all'interno della Commissione competente. Le nomine devono garantire sempre dualità della rappresentanza*** e) Un rappresentante del CONI provinciale; f) Un rappresentante per ogni Associazione o Società Sportiva Dilettantistica con sede nel Comune di Pisa ed iscritta regolarmente nel Registro Nazionale tenuto dal CONI; g) In base agli argomenti trattati o su richiesta dei componenti, alla consulta potranno essere invitati rappresentanti delle scuole comunali, dell'Università di Pisa, della Provincia di Pisa o dei comuni limitrofi. 3. La durata della Consulta cittadina è quella prevista per la consiliatura comunale. a) tutti i componenti della Consulta hanno diritto di parola e di voto;

convocazione del Presidente o del suo delegato oppure su proposta di almeno 10 associazioni sportive; d) L'ufficio Sport del Comune di Pisa si occupa delle convocazioni e delle relative verbalizzazioni delle sedute.	b) l'incarico di componente della Consulta è gratuito e volontario e non dà diritto a rimborsi o compensi comunque denominati; c) La consulta si riunisce *almeno* due volte l'anno su convocazione del Presidente o del suo delegato oppure su proposta di almeno 10 associazioni sportive ***entro 20 giorni dall'avanzamento della richiesta;*** d) L'ufficio Sport del Comune di Pisa si occupa delle convocazioni e delle relative verbalizzazioni delle sedute.

Emendamento N° 2 (AULETTA)
Art.25 Consulta Comunale dello Sport
Il consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune) chiede di modificare il comma 1".. La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo consultivo e di confronto fra l'Amministrazione Comunale e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:" con la seguente dicitura ***"La consulta cittadina dello Sport è organismo di partecipazione dell'amministrazione comunale di Pisa alle problematiche dello sport e ha le seguenti finalità:"***

Testo modificato	**Testo emendamento**
Art.25 Consulta Comunale dello Sport **Art.25 Consulta Comunale dello Sport** 1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo consultivo e di confronto fra l'Amministrazione Comunale e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità: a) favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva a favore di tutte le fasce di età ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali allo scopo di favorirne l'integrazione sociale; a) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo; b) favorire il rapporto tra associazioni e enti sportivi, il mondo della scuola, CONI e il Comune di Pisa per la condivisione delle problematiche legate al mondo sportivo comunale; c) avanzare proposte al Comune, ai fini di un'efficace programmazione di iniziative e progetti e della più ampia promozione dell'attività sportiva.	**Art.25 Consulta Comunale dello Sport** **Art.25 Consulta Comunale dello Sport** 1. ***La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo di partecipazione dell'amministrazione comunale di Pisa alle problematiche dello sport e ha le seguenti finalità:*** a) favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva a favore di tutte le fasce di età ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali allo scopo di favorirne l'integrazione sociale; a) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo; b) favorire il rapporto tra associazioni e enti sportivi, il mondo della scuola, CONI e il Comune di Pisa per la condivisione delle problematiche legate al mondo sportivo comunale; c) avanzare proposte al Comune, ai fini di un'efficace programmazione di iniziative e progetti e della più ampia promozione dell'attività sportiva.

Comune di Pisa

3° Commissione Consiliare Permanente

Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, commercio e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.

La Presidente Punzo pone in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune)

votazione:

Presenti:	06	
Votanti:	06	
Favorevoli:	01	Picchi
Contrari:	5	Cammellini, Gambini, Mancini, Pasqualino, Punzo
Astenuti:	=	
Note:		

A seguito della precedente operazione di voto la 3ª Commissione Consiliare Permanente esprime **PARERE CONTRARIO** alla modifica dell'Art. 25 comma 1, ai sensi e per gli effetti dell'art.22, nono comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamento N° 3 (AULETTA)

Il consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune) chiede di aggiungere un nuovo punto all'Art. 25, comma 1 "…*Rilascia annualmente un parere preventivo sui programmi dell'amministrazione comunale relativi ai progetti di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio impiantistico esistente e alla realizzazione di nuovi impianti sportivi, con particolare riferito alla tipologia, gli standard e l'ubicazione. Propone iniziative in ordine agli interventi sulle strutture ed in relazione ai fabbisogni di impianti e alle relative attrezzature già esistenti.*"

Comune di Pisa

3° Commissione Consiliare Permanente

Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, commercio e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.

Testo modificato	**Testo modificato**
Art.25 Consulta Comunale dello Sport **Art.25 Consulta Comunale dello Sport** 1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo consultivo e di confronto fra l'Amministrazione Comunale e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità: a) favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva a favore di tutte le fasce di età ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali allo scopo di favorirne l'integrazione sociale; a) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo; b) favorire il rapporto tra associazioni e enti sportivi, il mondo della scuola, CONI e il Comune di Pisa per la condivisione delle problematiche legate al mondo sportivo comunale; c) avanzare proposte al Comune, ai fini di un'efficace programmazione di iniziative e progetti e della più ampia promozione dell'attività sportiva.	**Art.25 Consulta Comunale dello Sport** **Art.25 Consulta Comunale dello Sport** 1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo consultivo e di confronto fra l'Amministrazione Comunale e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità: a) favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva a favore di tutte le fasce di età ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali allo scopo di favorirne l'integrazione sociale; a) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo; b) favorire il rapporto tra associazioni e enti sportivi, il mondo della scuola, CONI e il Comune di Pisa per la condivisione delle problematiche legate al mondo sportivo comunale; c) avanzare proposte al Comune, ai fini di un'efficace programmazione di iniziative e progetti e della più ampia promozione dell'attività sportiva. **d)** ***Rilascia annualmente un parere preventivo sui programmi dell'amministrazione comunale relativi ai progetti di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio impiantistico esistente e alla realizzazione di nuovi impianti sportivi, con particolare riferito alla tipologia, gli standard e l'ubicazione. Propone iniziative in ordine agli interventi sulle strutture ed in relazione ai fabbisogni di impianti e alle relative attrezzature già esistenti.***

La Presidente Punzo pone in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune)

votazione:

Presenti:	06	
Votanti:	06	
Favorevoli:	01	Picchi
Contrari:	5	Cammellini, Gambini, Mancini, Pasqualino, Punzo
Astenuti:	=	
Note:		

A seguito della precedente operazione di voto la 3ª Commissione Consiliare Permanente esprime **PARERE CONTRARIO** alla modifica dell'Art. 25 comma 1, ai sensi e per gli effetti dell'art.22, nono comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Comune di Pisa

3° Commissione Consiliare Permanente

Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, commercio e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.

Emendamento N° 4 (AULETTA)

Il consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune) chiede di aggiungere un nuovo punto all'Art. 25, comma 1 *" ..Esprime nel rispetto della normativa vigente un parere preventivo non vincolante circa gli schemi di regolamento che il Comune intende adottare in ambito sportivo."*

Testo modificato	**Testo modificato**
Art.25 Consulta Comunale dello Sport	**Art.25 Consulta Comunale dello Sport**
Art.25 Consulta Comunale dello Sport	**Art.25 Consulta Comunale dello Sport**
1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo consultivo e di confronto fra l'Amministrazione Comunale e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità: a) favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva a favore di tutte le fasce di età ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali allo scopo di favorirne l'integrazione sociale; a) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo; b) favorire il rapporto tra associazioni e enti sportivi, il mondo della scuola, CONI e il Comune di Pisa per la condivisione delle problematiche legate al mondo sportivo comunale; c) avanzare proposte al Comune, ai fini di un'efficace programmazione di iniziative e progetti e della più ampia promozione dell'attività sportiva.	1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo consultivo e di confronto fra l'Amministrazione Comunale e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità: a) favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva a favore di tutte le fasce di età ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali allo scopo di favorirne l'integrazione sociale; a) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo; b) favorire il rapporto tra associazioni e enti sportivi, il mondo della scuola, CONI e il Comune di Pisa per la condivisione delle problematiche legate al mondo sportivo comunale; c) avanzare proposte al Comune, ai fini di un'efficace programmazione di iniziative e progetti e della più ampia promozione dell'attività sportiva. **d)** ***Esprime nel rispetto della normativa vigente un parere preventivo non vincolante circa gli schemi di regolamento che il Comune intende adottare in ambito sportivo.***

La Presidente Punzo pone in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune)

votazione:

Presenti:	06	
Votanti:	06	
Favorevoli:	01	Picchi
Contrari:	5	Cammellini, Gambini, Mancini, Pasqualino, Punzo
Astenuti:	=	
Note:		

Comune di Pisa

3° Commissione Consiliare Permanente

Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, commercio e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.

A seguito della precedente operazione di voto la 3ª Commissione Consiliare Permanente esprime **PARERE CONTRARIO** alla modifica dell'Art. 25 comma 1, ai sensi e per gli effetti dell'art.22, nono comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamento N° 5 (AULETTA)

Il consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune) chiede di aggiungere un nuovo punto all'Art. 25, comma 1 ".. *Collabora con l'amministrazione comunale per il miglio utilizzo degli impianti sportivi, per la realizzazione di eventi sportivi e manifestazioni culturali, propone iniziative tese a rendere la pratica sportiva motoria accessibile a tutti i cittadini e le cittadine; rafforza i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado e con il mondo della terza età, promuovendo iniziative che diffondano l'attività sportiva e la cultura della motricità."*

<u>**Testo modificato**</u>	<u>**Testo modificato**</u>
Art.25 Consulta Comunale dello Sport	**Art.25 Consulta Comunale dello Sport**
Art.25 Consulta Comunale dello Sport	**Art.25 Consulta Comunale dello Sport**
1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo consultivo e di confronto fra l'Amministrazione Comunale e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità: a) favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva a favore di tutte le fasce di età ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali allo scopo di favorirne l'integrazione sociale; a) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo; b) favorire il rapporto tra associazioni e enti sportivi, il mondo della scuola, CONI e il Comune di Pisa per la condivisione delle problematiche legate al mondo sportivo comunale; c) avanzare proposte al Comune, ai fini di un'efficace programmazione di iniziative e progetti e della più ampia promozione dell'attività sportiva.	1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo consultivo e di confronto fra l'Amministrazione Comunale e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità: a) favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva a favore di tutte le fasce di età ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali allo scopo di favorirne l'integrazione sociale; a) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo; b) favorire il rapporto tra associazioni e enti sportivi, il mondo della scuola, CONI e il Comune di Pisa per la condivisione delle problematiche legate al mondo sportivo comunale; c) avanzare proposte al Comune, ai fini di un'efficace programmazione di iniziative e progetti e della più ampia promozione dell'attività sportiva. **d)** ***Collabora con l'amministrazione comunale per il miglio utilizzo degli impianti sportivi, per la realizzazione di eventi sportivi e manifestazioni culturali, propone iniziative tese a rendere la pratica sportiva motoria accessibile a tutti i cittadini e le cittadine; rafforza i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado e con il mondo della terza età, promuovendo iniziative che diffondano l'attività sportiva e la cultura della motricità.***

Comune di Pisa

3° Commissione Consiliare Permanente

Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, commercio e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.

La Presidente Punzo pone in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune)

votazione:

Presenti:	06	
Votanti:	06	
Favorevoli:	01	Picchi
Contrari:	5	Cammellini, Gambini, Mancini, Pasqualino, Punzo
Astenuti:	=	
Note:		

A seguito della precedente operazione di voto la 3ª Commissione Consiliare Permanente esprime **PARERE CONTRARIO** alla modifica dell'Art. 25 comma 1, ai sensi e per gli effetti dell'art.22, nono comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamento N°6 (AULETTA)

Il consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune) chiede di aggiungere un nuovo punto all'Art. 25, comma 1 " *.. Manifesta in generale il proprio parere su tutti i problemi connessi con lo svolgimento dell'attività sportiva all'interno della città."*

<u>**Testo modificato**</u>	<u>**Testo modificato**</u>
Art.25 Consulta Comunale dello Sport	**Art.25 Consulta Comunale dello Sport**
Art.25 Consulta Comunale dello Sport	**Art.25 Consulta Comunale dello Sport**
1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo consultivo e di confronto fra l'Amministrazione Comunale e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità: a) favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva a favore di tutte le fasce di età ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali allo scopo di favorirne l'integrazione sociale; a) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo; b) favorire il rapporto tra associazioni e enti sportivi, il mondo della scuola, CONI e il Comune di Pisa per la condivisione delle problematiche legate al mondo sportivo comunale; c) avanzare proposte al Comune, ai fini di un'efficace programmazione di iniziative e progetti e della più ampia promozione dell'attività sportiva.	1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo consultivo e di confronto fra l'Amministrazione Comunale e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità: a) favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva a favore di tutte le fasce di età ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali allo scopo di favorirne l'integrazione sociale; a) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo; b) favorire il rapporto tra associazioni e enti sportivi, il mondo della scuola, CONI e il Comune di Pisa per la condivisione delle problematiche legate al mondo sportivo comunale; c) avanzare proposte al Comune, ai fini di un'efficace programmazione di iniziative e progetti e della più ampia promozione dell'attività sportiva. **d)** ***Manifesta in generale il proprio parere su tutti i problemi connessi con lo svolgimento dell'attività sportiva all'interno della città.***

Comune di Pisa

3° Commissione Consiliare Permanente

Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, commercio e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.

La Presidente Punzo pone in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune)

votazione:

Presenti:	06	
Votanti:	06	
Favorevoli:	01	Picchi
Contrari:	5	Cammellini, Gambini, Mancini, Pasqualino, Punzo
Astenuti:	=	
Note:		

A seguito della precedente operazione di voto la 3ª Commissione Consiliare Permanente esprime **PARERE CONTRARIO** alla modifica dell'Art. 25 comma 1, ai sensi e per gli effetti dell'art.22, nono comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamento N° 7 (AULETTA)

Il consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune) chiede di aggiungere un nuovo punto all'Art. 25, comma 1 " ...*Esprime parere consultivo sul Bilancio di previsione e sul Piano degli investimenti annuali e pluriennali per la realizzazione degli impianti sportivi cittadini."*

Comune di Pisa

3° Commissione Consiliare Permanente

Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, commercio e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.

Testo modificato	**Testo modificato**
Art.25 Consulta Comunale dello Sport	**Art.25 Consulta Comunale dello Sport**
Art.25 Consulta Comunale dello Sport	**Art.25 Consulta Comunale dello Sport**
1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo consultivo e di confronto fra l'Amministrazione Comunale e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità: a) favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva a favore di tutte le fasce di età ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali allo scopo di favorirne l'integrazione sociale; a) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo; b) favorire il rapporto tra associazioni e enti sportivi, il mondo della scuola, CONI e il Comune di Pisa per la condivisione delle problematiche legate al mondo sportivo comunale; c) avanzare proposte al Comune, ai fini di un'efficace programmazione di iniziative e progetti e della più ampia promozione dell'attività sportiva.	1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo consultivo e di confronto fra l'Amministrazione Comunale e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità: a) favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva a favore di tutte le fasce di età ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali allo scopo di favorirne l'integrazione sociale; a) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo; b) favorire il rapporto tra associazioni e enti sportivi, il mondo della scuola, CONI e il Comune di Pisa per la condivisione delle problematiche legate al mondo sportivo comunale; c) avanzare proposte al Comune, ai fini di un'efficace programmazione di iniziative e progetti e della più ampia promozione dell'attività sportiva. **d)** ***Esprime parere consultivo sul Bilancio di previsione e sul Piano degli investimenti annuali e pluriennali per la realizzazione degli impianti sportivi cittadini.***

La Presidente Punzo pone in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune)

votazione:

Presenti:	06	
Votanti:	06	
Favorevoli:	01	Picchi
Contrari:	5	Cammellini, Gambini, Mancini, Pasqualino, Punzo
Astenuti:	=	
Note:		

A seguito della precedente operazione di voto la 3ª Commissione Consiliare Permanente esprime **PARERE CONTRARIO** alla modifica dell'Art. 25 comma 1, ai sensi e per gli effetti dell'art.22, nono comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamento N° 8 (AULETTA)

Il consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune) chiede di aggiungere un nuovo punto all'Art. 25, comma 1 "..*Esprime parere consultivo sui criteri generali di assegnazione degli impianti e sulle tariffe d'uso degli stessi Emendamenti all'articolo 25 comma 1 aggiungere: coopera alla raccolta periodica di dati statistici richiesti dal comune per monitorare le attività sportive cittadine."*

Comune di Pisa

3° Commissione Consiliare Permanente

Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, commercio e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.

Testo modificato	**Testo modificato**
Art.25 Consulta Comunale dello Sport **Art.25 Consulta Comunale dello Sport** 1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo consultivo e di confronto fra l'Amministrazione Comunale e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità: a) favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva a favore di tutte le fasce di età ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali allo scopo di favorirne l'integrazione sociale; a) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo; b) favorire il rapporto tra associazioni e enti sportivi, il mondo della scuola, CONI e il Comune di Pisa per la condivisione delle problematiche legate al mondo sportivo comunale; c) avanzare proposte al Comune, ai fini di un'efficace programmazione di iniziative e progetti e della più ampia promozione dell'attività sportiva.	**Art.25 Consulta Comunale dello Sport** **Art.25 Consulta Comunale dello Sport** 1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo consultivo e di confronto fra l'Amministrazione Comunale e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità: a) favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva a favore di tutte le fasce di età ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali allo scopo di favorirne l'integrazione sociale; a) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo; b) favorire il rapporto tra associazioni e enti sportivi, il mondo della scuola, CONI e il Comune di Pisa per la condivisione delle problematiche legate al mondo sportivo comunale; c) avanzare proposte al Comune, ai fini di un'efficace programmazione di iniziative e progetti e della più ampia promozione dell'attività sportiva. **d)** ***Esprime parere consultivo sui criteri generali di assegnazione degli impianti e sulle tariffe d'uso degli stessi Emendamenti all'articolo 25 comma 1 aggiungere: coopera alla raccolta periodica di dati statistici richiesti dal comune per monitorare le attività sportive cittadine.***

La Presidente Punzo pone in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune)

votazione:

Presenti:	06	
Votanti:	06	
Favorevoli:	01	Picchi
Contrari:	5	Cammellini, Gambini, Mancini, Pasqualino, Punzo
Astenuti:	=	
Note:		

A seguito della precedente operazione di voto la 3ª Commissione Consiliare Permanente esprime **PARERE CONTRARIO** alla modifica dell'Art. 25 comma 1, ai sensi e per gli effetti dell'art.22, nono comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamento N°9 (AULETTA)

Comune di Pisa

3° Commissione Consiliare Permanente

Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, commercio e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.

Il consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune) propone che all'Art. 25, comma 2: *"..tra i componenti va assolutamente inserito qualcosa dei rappresentanti territoriali, mettiamo i presidenti dei Cpt o simile ma non è possibile che la rappresentanza territoriale sia esclusa dalla consulta."*

La Presidente Punzo pone in votazione la proposta di emendamento presentata dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune)

votazione:

Presenti:	06	
Votanti:	06	
Favorevoli:	01	Picchi
Contrari:	5	Cammellini, Gambini, Mancini, Pasqualino, Punzo
Astenuti:	=	
Note:		

A seguito della precedente operazione di voto la 3ª Commissione Consiliare Permanente esprime **PARERE CONTRARIO** alla modifica dell'Art. 25 comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art.22, nono comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamento N° 10 (AULETTA)

Il consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune) propone che all'Art. 25, comma 2 *".. tra i componenti secondo me serve un legame con la scuola tipo i dirigenti scolastici o una cosa simile ma porrei il problema*

La Presidente Punzo pone in votazione la proposta di emendamento presentata dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune)

votazione:

Presenti:	06	
Votanti:	06	
Favorevoli:	01	Picchi
Contrari:	5	Cammellini, Gambini, Mancini, Pasqualino, Punzo
Astenuti:	=	
Note:		

A seguito della precedente operazione di voto la 3ª Commissione Consiliare Permanente esprime **PARERE CONTRARIO** alla modifica dell'Art. 25 comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art.22, nono comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamento N° 11 (AULETTA)

Il consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune) propone di aggiungere all'Art. 25, comma 2, lettera c) *" .... direi di aggiungere tra i componenti la Presidente e vicepresidente della terza commissione e due consiglieri comunali uno di maggioranza e uno di minoranza o direttamente 4 consiglieri: 2 e 2."*

La Presidente Punzo pone in votazione la proposta di emendamento presentata dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune)

votazione:

Presenti:	06	
Votanti:	06	
Favorevoli:	0	
Contrari:	5	Cammellini, Gambini, Mancini, Pasqualino, Punzo
Astenuti:	1	Picchi
Note:		

A seguito della precedente operazione di voto la 3ª Commissione Consiliare Permanente esprime **PARERE CONTRARIO** alla modifica dell'Art. 25 comma 2, lettera c) ai sensi e per gli effetti dell'art.22, nono comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamento N° 12 (AULETTA)

Il consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune) chiede di inserire all'Art. 25, comma 2, lettera e) "*… inserire tra i soggetti da invitare il CUS.*"

Testo modificato	**Testo emendamento**
Art.25 Consulta Comunale dello Sport **Art.25 Consulta Comunale dello Sport** 2. Sono componenti della Consulta Comunale dello Sport: a) Il Sindaco, che la presiede, il quale può delegare un altro Assessore; b) Assessore allo Sport; c) Assessore all'impiantistica sportiva; d) Un consigliere di maggioranza e uno di minoranza eletti all'interno della Commissione competente. Le nomine devono garantire sempre dualità della rappresentanza; e) Un rappresentante del CONI provinciale; f) Un rappresentante per ogni Associazione o Società Sportiva Dilettantistica con sede nel Comune di Pisa ed iscritta regolarmente nel Registro Nazionale tenuto dal CONI; g) In base agli argomenti trattati o su richiesta dei componenti, alla consulta potranno essere invitati rappresentanti delle scuole comunali, dell'Università di Pisa, della Provincia di Pisa o dei comuni limitrofi.	**Art.25 Consulta Comunale dello Sport** **Art.25 Consulta Comunale dello Sport** 2. Sono componenti della Consulta Comunale dello Sport: a) Il Sindaco, che la presiede, il quale può delegare un altro Assessore; b) Assessore allo Sport; c) Assessore all'impiantistica sportiva; d) Un consigliere di maggioranza e uno di minoranza eletti all'interno della Commissione competente. Le nomine devono garantire sempre dualità della rappresentanza; **e) Un rappresentante del CUS;** f) Un rappresentante del CONI provinciale; g) Un rappresentante per ogni Associazione o Società Sportiva Dilettantistica con sede nel Comune di Pisa ed iscritta regolarmente nel Registro Nazionale tenuto dal CONI; h) In base agli argomenti trattati o su richiesta dei componenti, alla consulta potranno essere invitati rappresentanti delle scuole comunali, dell'Università di Pisa, della Provincia di Pisa o dei comuni limitrofi.

La Presidente Punzo pone in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune)

votazione:

Presenti:	06	

Comune di Pisa

3° Commissione Consiliare Permanente

Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, commercio e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.

Votanti:	06	
Favorevoli:	05	Picchi, Cammellini, Gambini, Mancini, Pasqualino, Punzo
Contrari:	0	
Astenuti:	1	Pasqualino
Note:		

A seguito della precedente operazione di voto la 3ª Commissione Consiliare Permanente esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica dell'Art. 25 comma 2, lettera e) ai sensi e per gli effetti dell'art.22, nono comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamento N° 13 (AULETTA)

Il consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune) chiede di modificare la prima parte dell'Art. 25, comma 3 ".. La durata della Consulta cittadina è quella prevista per la consiliatura comunale" con "... La Consulta *resta in carica per la durata del Consiglio Comunale e fino a costituzione della nuova che deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale"*

Testo modificato	**Testo emendamento**
Art.25 Consulta Comunale dello Sport **Art.25 Consulta Comunale dello Sport** 3. La durata della Consulta cittadina è quella prevista per la consiliatura comunale. a) tutti i componenti della Consulta hanno diritto di parola e di voto; b) l'incarico di componente della Consulta è gratuito e volontario e non dà diritto a rimborsi o compensi comunque denominati; c) La consulta si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o del suo delegato oppure su proposta di almeno 10 associazioni sportive entro 20 giorni dall'avanzamento della richiesta; d) L'ufficio Sport del Comune di Pisa si occupa delle convocazioni e delle relative verbalizzazioni delle sedute.	**Art.25 Consulta Comunale dello Sport** **Art.25 Consulta Comunale dello Sport** 3. **La Consulta *resta in carica per la durata del Consiglio Comunale e fino a costituzione della nuova che deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale*.** a) tutti i componenti della Consulta hanno diritto di parola e di voto; b) l'incarico di componente della Consulta è gratuito e volontario e non dà diritto a rimborsi o compensi comunque denominati; c) La consulta si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o del suo delegato oppure su proposta di almeno 10 associazioni sportive entro 20 giorni dall'avanzamento della richiesta; d) L'ufficio Sport del Comune di Pisa si occupa delle convocazioni e delle relative verbalizzazioni delle sedute.

La Presidente Punzo pone in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune)

votazione:

Presenti:	06	
Votanti:	06	
Favorevoli:	05	Cammellini, Gambini, Mancini, Punzo, Picchi
Contrari:	0	

Comune di Pisa

3° Commissione Consiliare Permanente

Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, commercio e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.

Astenuti:	1	Pasqualino
Note:		

A seguito della precedente operazione di voto la 3ª Commissione Consiliare Permanente esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica dell'Art. 25 comma 3, ai sensi e per gli effetti dell'art.22, nono comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamento N° 14 (AULETTA)
Non viene votato in quanto la commissione si è già espressa precedentemente in merito.

Emendamento N° 15 (AULETTA)
Non viene votato in quanto non accoglibile

Emendamento N° 16 (AULETTA)
Il consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune) propone di aggiungere un nuovo punto all'Art. 25, comma 3, *"… La consulta può disporre la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro, per l'approfondimento di tematiche di interesse gestionale e sportivo specifiche e per la formulazione di proposte da presentare alla Assemblea"*

Testo modificato	**Testo emendamento**
Art.25 Consulta Comunale dello Sport **Art.25 Consulta Comunale dello Sport** 3. La Consulta resta in carica per la durata del Consiglio Comunale e fino a costituzione della nuova che deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale. a) tutti i componenti della Consulta hanno diritto di parola e di voto; b) l'incarico di componente della Consulta è gratuito e volontario e non dà diritto a rimborsi o compensi comunque denominati; c) La consulta si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o del suo delegato oppure su proposta di almeno 10 associazioni sportive entro 20 giorni dall'avanzamento della richiesta; d) L'ufficio Sport del Comune di Pisa si occupa delle convocazioni e delle relative verbalizzazioni delle sedute.	**Art.25 Consulta Comunale dello Sport** **Art.25 Consulta Comunale dello Sport** 3. La Consulta resta in carica per la durata del Consiglio Comunale e fino a costituzione della nuova che deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale. a) tutti i componenti della Consulta hanno diritto di parola e di voto; b) l'incarico di componente della Consulta è gratuito e volontario e non dà diritto a rimborsi o compensi comunque denominati; c) La consulta si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o del suo delegato oppure su proposta di almeno 10 associazioni sportive entro 20 giorni dall'avanzamento della richiesta; d) L'ufficio Sport del Comune di Pisa si occupa delle convocazioni e delle relative verbalizzazioni delle sedute. ***e) La consulta può disporre la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro, per l'approfondimento di tematiche di interesse gestionale e sportivo specifiche e per la formulazione di proposte da presentare alla Assemblea***

La Presidente Punzo pone in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune)

votazione:

Presenti:	06	
Votanti:	06	
Favorevoli:	01	Picchi
Contrari:	5	Cammellini, Gambini, Mancini, Pasqualino, Punzo
Astenuti:	=	
Note:		

A seguito della precedente operazione di voto la 3ª Commissione Consiliare Permanente esprime **PARERE CONTRARIO** alla modifica dell'Art. 25 comma 3, ai sensi e per gli effetti dell'art.22, nono comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

La Presidente Punzo pone in votazione la proposta di deliberazione ad oggetto "Nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale", così come emendato.

votazione:

Presenti:	06	
Votanti:	06	
Favorevoli:	06	Cammellini, Gambini, Mancini, Pasqualino, Picchi, Punzo
Contrari:	=	
Astenuti:	=	
Note:		

A seguito della precedente operazione di voto la 3° Commissione Consiliare Permanente esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'unanimità dei votanti ai sensi e per gli effetti dell'art.22, nono comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Il Presidente passa al punto n.4 dell'OdG e precisamente: Varie ed eventuali;

..... omissis...

La Presidente Punzo alle ore 10:54 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente della Commissione — Il Segretario

Maria Punzo — Stefano Stefanini